

**ART. 2 LEGGE 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
SOGGETTO CON POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Con deliberazione n. 48 del 26/11/2012 la Giunta Comunale ha individuato nel Segretario Comunale dr Ezio IVALDI la figura destinata ad assumere il potere sostitutivo in caso di inerzia dei titolari nell'assunzione dei provvedimenti nei termini, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 bis - della Legge n. 241/90.

Tel. e Fax 011/98.98.025

indirizzo di posta elettronica: barone.canavese@ruparpiemonte.it

indirizzo di posta elettronica certificata: barone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Si riportano i commi 9bis e 9ter dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990, come modificato dall'art. 1 - comma 1 - D.L. n. 5/2012 e dall'art. 13 - comma 1 - D.L. 83/2012: 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Barone Canavese, 17 dicembre 2012